



Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche



Ancona, Arco Clementino, Arco Traiano, Cattedrale

Inaugurazione Anno Giudiziario 2024

***Relazione del Presidente
Giuseppe Daniele***



Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2024

Relazione del Presidente Giuseppe Daniele

Ancona, 2 marzo 2024

Loggia dei Mercanti

RELAZIONE

INDICE:


1. – *Indirizzi di salute*
2. – *Considerazioni generali*
3. – *Il TAR Marche – Situazione e prospettive*
4. – *Analisi dell'attività giurisdizionale – nuovi ricorsi ed arretrato*
5. – *Tipologia del contenzioso*
6. – *Provvedimenti emessi*
7. – *Conclusioni*

In allegato:

- IL BILANCIO SOCIALE
- ALCUNE SEGNALAZIONI GIURISPRUDENZIALI
- DATI STATISTICI



Tribunale amministrativo regionale per le Marche



Ancona, Mole Vanvitelliana

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024

1. Indirizzi di saluto

Nell'aprire, insieme ai Colleghi del Tribunale amministrativo regionale delle Marche ed al personale amministrativo, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, desidero salutare i Parlamentari presenti, le Autorità civili, militari e religiose, i Magistrati degli altri Ordini giudiziari (Giurisdizione ordinaria, della Corte dei Conti e delle Commissioni tributarie), i Magnifici Rettori delle Università ed i rappresentanti del mondo accademico, gli Avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato e degli Enti Pubblici, i Colleghi del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali in servizio ed in quiescenza.

Un sentito e cordiale saluto e ringraziamento al rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nostro organo di autogoverno, consigliere Pierpaolo Grauso; ci fa piacere sentire la presenza del Consiglio di Presidenza, nelle inaugurazioni come nelle

tante occasioni in cui ad esso ci rivolgiamo per i molti problemi che ci riguardano.

Un grazie anche alla rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, consigliere Katuscia Papi.

Un saluto agli organi di stampa qui presenti, che seguono costantemente il nostro lavoro, rendendosi tramite presso la collettività.

Infine un doveroso ringraziamento al Presidente della Camera di Commercio delle Marche che ha reso disponibili per questa cerimonia i prestigiosi locali nei quali ci troviamo.

2. Considerazioni generali

L'inaugurazione dell'anno giudiziario vuole essere non una rituale celebrazione corporativa e autoreferenziale, ma l'occasione più adatta per prospettare all'opinione pubblica, con l'esposizione dei dati statistici più significativi dell'attività svolta dal Tribunale, le problematiche del settore maggiormente rilevanti nel momento storico di riferimento, attualmente più complesso che in passato, sia per il continuo sovrapporsi di provvedimenti legislativi portatori di effetti spesso imprevedibili, sia per l'attuale indecifrabile linea di confine e di sviluppo degli stessi rapporti tra pubblico e privato, sia infine per la crisi economica determinata prima dalla pandemia e poi dagli eventi bellici in Ucraina e in Medio Oriente, che tuttavia non ha scalfito il desiderio di ripartire e di ricostruire con slancio e determinazione.

Vorrei iniziare questa relazione con un *excursus* di carattere storico.

Il 28 gennaio 1974 si celebrava, nell'edificio sito in Ancona alla Via della Pergola 8, la prima udienza del neo – istituito TAR delle Marche (secondo le previsioni della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ma con il concreto insediamento, come anche previsto per i Tribunali aventi sede nelle altre Regioni d'Italia, a far data dal 1° gennaio 1974). Il collegio giudicante di quella prima udienza era costituito dai magistrati Walter Catalozzi, Presidente, Fernando Perri e Michele Ventura, giudici *a latere*. A titolo di cronaca, la prima controversia esaminata dal Tribunale, in sede cautelare, verteva sulla legittimità di una licenza edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Falconara Marittima; in quel giudizio le parti erano patrociniate dagli avvocati Riccardo Steconi e Gianfilippo Delli Santi.

Nello stesso periodo iniziarono la loro attività i TAR ubicati nelle altre regioni d'Italia, il cui insediamento non avvenne in una data uguale per tutti, ma “a macchia di leopardo”, stanti le difficoltà di garantire la

provvista non solo del personale di magistratura (assunto nella prima applicazione della legge mediante appositi concorsi riservati) e di quello amministrativo, ma anche di dotare i nuovi organi giurisdizionali di sedi idonee e funzionali.

Emblematico il caso della Regione Campania, ed in particolare della città di Napoli, dove il Tribunale si insediò e sospese subito i lavori per l'inagibilità dei locali. Anche nelle Marche la situazione non fu certo delle migliori, poiché il TAR venne ubicato in una palazzina privata ed in condominio, prima su due poi su tre piani, con una notevole promiscuità rispetto ai compresenti inquilini privati.

Sono trascorsi 50 anni ed i TAR oggi sono una realtà consolidata del nostro ordinamento, con un organico di quasi quattrocento magistrati ed una sistemazione logistica, nelle varie sedi regionali, generalmente adeguata. Il TAR Marche è attualmente ubicato in un fabbricato che il signor Prefetto di Ancona, Saverio Ordine, ha definito "il più bel palazzo della Città di Ancona" e che, al di là delle considerazioni di carattere estetico – architettonico, è funzionale per le esigenze dell'Ufficio, anche se non è dotato di un salone di ampiezza tale da consentirvi di effettuare la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il decorso di un lasso di tempo così ampio (pari a mezzo secolo) dal concreto funzionamento in Italia del sistema di giustizia amministrativa periferica consente alcune brevi riflessioni.

A seguito della legge n. 1034 del 1971, la giustizia amministrativa si articola su due gradi di giurisdizione ed il Consiglio di Stato svolge esclusivamente il ruolo di giudice di appello (salvo casi particolari) rispetto alle decisioni dei Tribunali Amministrativi Regionali.

La creazione di un nuovo giudice generalizzato su tutto il territorio nazionale ha avuto l'effetto di agevolare l'accesso al "servizio" Giustizia, riducendone i costi, ed ha provocato una immediata richiesta da parte dei cittadini. Infatti la domanda di giustizia non poteva trovare piena soddisfazione nel sistema precedente, incentrato soltanto sul Consiglio di Stato, che risultava per la maggior parte degli italiani un giudice lontano, l'accesso al quale comportava inevitabili costi e, anche psicologicamente, un impegno notevole. L'indubbio elevato livello di quel contenzioso, per le qualità di tutti gli operatori di settore, giudici ed avvocati, non corrispondeva perciò ad una disponibilità diffusa del ricorso alla giustizia amministrativa.

Questa accresciuta domanda di giustizia (dimostrata dalla circostanza che nella sola sede di Ancona, ad esempio, nel primo anno di funzionamento del TAR, sono stati depositati 945 ricorsi, cioè un

numero ben superiore a quello dell'anno 2023 appena decorso) è stata giustificata non solo dalla competenza generale dei TAR, ma anche dalla loro localizzazione in ogni parte del territorio nazionale; la giustizia amministrativa in primo grado è stata organizzata a livello regionale, il che vuol dire avvicinare il giudice alle istanze locali e anche facilitare l'accesso al giudice da parte del territorio stesso.

Deve poi essere evidenziato che l'innovatrice giurisprudenza amministrativa ha a volte fatto da autentico battistrada per quella profonda riforma attuata dal Legislatore nel diritto amministrativo sostanziale (si pensi in particolare alla normativa generale sul procedimento introdotta dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche), incidendo sui soggetti, sulle strutture e sulle procedure della pubblica Amministrazione, alla quale non poteva non seguire la revisione del diritto amministrativo processuale effettuata con il codice del 2010, che ha comportato finalmente la sistemazione organica delle diverse norme sul processo che erano contenute in una moltitudine di fonti legislative, alcune molto risalenti nel tempo, aggiungendone anche di nuove. Il che ha semplificato non poco la vita degli operatori del diritto amministrativo.

Si è verificato, in sostanza, il contrario di quanto avviene nel normale contesto ordinamentale, nel quale è il legislatore che elabora le regole delle relazioni, del loro essere e divenire, dell'esercizio del potere e del processo, mentre il giudice applica tali regole. Negli ultimi decenni, invece, il Consiglio di Stato prima da solo e poi assieme ai TAR, con una giurisprudenza di tipo creativo, hanno elaborato i principi e le regole dell'agire amministrativo e del processo, che poi sono state recepite e cristallizzate dal legislatore.

In questo quadro di profonde mutazioni del diritto amministrativo sostanziale e di quello processuale, i TAR sono stati chiamati a dare una risposta quanto più efficiente e tempestiva possibile, e adeguata alle aspettative delle parti e dei loro difensori; per garantire la credibilità stessa della giustizia, occorre infatti che la risoluzione delle controversie avvenga quando ancora la situazione di fatto su cui la sentenza è chiamata a pronunciarsi non sia mutata al punto da renderne inutili gli effetti.

In questi cinquant'anni la giustizia amministrativa di primo grado è cresciuta molto ed è ad altissima professionalità. Ciò è dimostrato dalla circostanza che la sentenza di primo grado contiene la definizione del giudizio (o perché non impugnata o perché confermata) per circa il 95% dei casi, a dimostrazione del fatto che la giustizia è amministrata in gran parte dal giudice di primo grado, e che vi sono dunque le garanzie di prevedibilità degli esiti e di certezza giuridica che sono

considerati indicatori di qualità della giustizia e dell'efficienza del sistema nel suo insieme.

Con specifico riferimento alla necessità di ridurre i tempi della giustizia, va ricordato il precipuo obiettivo di risultato stabilito recentemente dall'Unione Europea, che ci ha chiesto di realizzare un significativo abbattimento dell'arretrato garantendo nel contempo la velocizzazione dei processi, in attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

Com'è noto l'Unione europea ha fissato, come obiettivo finale da raggiungere entro il 2026, un abbattimento, nella misura del 70%, del contenzioso pendente al 31 dicembre 2019 e uno, intermedio, al 30 giugno 2024, stabilito nel 25% dell'anzidetto arretrato.

Gli eccellenti risultati raggiunti dall'intero plesso della giustizia amministrativa sono testimoniati dai dati statistici, i quali evidenziano che nel 2023 il Consiglio di Stato ha ridotto le giacenze di tali risalenti ricorsi da 5.212 a 1.230 ed i Tribunali Amministrativi Regionali da 39.143 a 17.016. Particolarmente lusinghiero anche il dato relativo al TAR Marche, poiché i 2.665 ricorsi pendenti al 31 dicembre 2019 si sono ridotti ai 1832 giacenti al 31 dicembre dello scorso anno; il che equivale a dire che è già stato di gran lunga superato il traguardo intermedio del 25% fissato dall'Unione Europea per il 30 giugno 2024, mentre assai prossimo è anche il conseguimento dell'obiettivo "a regime", per il quale si rende necessaria la definizione di soli 141 procedimenti, traguardo sicuramente a portata di mano ben prima del termine del 31 dicembre 2026. Questo senza voler sottacere il problema, che riguarda il TAR Marche, della sussistenza di un sensibile arretrato – in termini percentuali – ultraquinquennale ed addirittura ultradecennale, di cui si dirà appresso.

Sempre in tema di accelerazione dei tempi del giudizio, va ricordato che negli ultimi anni si è consolidata la prassi – sia in primo grado, che in appello – di un'alta percentuale della definizione dei processi già all'esito della fase cautelare, con sentenze "immediate" a volte anche particolarmente complesse, ma pubblicate con la massima rapidità, grazie alla professionalità ed all'impegno del personale di magistratura, consapevole che una sentenza immediata contribuisce a dare certezza alle parti e ad orientare il successivo sviluppo dell'azione amministrativa.

Fiore all'occhiello è, in particolare, la tempistica dei processi in materia di appalti pubblici, soggetti alla normativa del rito abbreviato prevista dal codice del processo amministrativo, per i quali la durata media di un giudizio è stata di 107 giorni in primo grado e di 148 giorni in appello, con una riduzione ulteriore rispetto all'anno precedente.

Tuttavia anche le criticità non mancano. Solo per citarne alcune: le carenze di organico, a cui si è posto rimedio soltanto recentemente, la situazione dell'arretrato, la complessità del contenzioso e soprattutto della realtà sociale.

In proposito, va evidenziato che alcune volte le decisioni del giudice amministrativo incidono su provvedimenti amministrativi espressione di scelte politiche. E allora è inevitabile l'eco che ne consegue. La decisione stessa viene usata come "arma" nella contrapposizione tra schieramenti politici. È lo specchio dei tempi ma anche della complessità della realtà sociale in cui viviamo.

Paradossale il caso "*Open Arms*", controversia portata all'esame del TAR del Lazio nell'agosto 2019. Una decisione intervenuta sulla controversia con decreto cautelare monocratico, nell'immediatezza della presentazione del ricorso, venne ripetutamente criticata sulla stampa per i tempi troppo brevi nella sua emanazione, non comparabili con nessun altro sistema di giustizia dei Paesi dell'Unione europea. Quello che dovrebbe essere un comportamento virtuoso, ossia la rapidità dei tempi della giustizia, venne criticato perché troppo efficiente.

In definitiva, e tralasciando queste polemiche, si può dire che il giudice amministrativo ha mirato sia alla qualità che alla rapidità della risposta di giustizia, e ciò gli ha procurato l'apprezzamento non solo degli addetti ai lavori, ma più in generale dell'opinione pubblica, impressionata positivamente dall'operato di un giudice "che funziona", capace di agire con professionalità ed efficienza, trovando un punto di equilibrio tra le esigenze di speditezza e di sviluppo delle imprese, indispensabili per l'economia ed il benessere dei singoli, e la necessità di garantire il rispetto delle regole, a tutela dei valori della concorrenza, dell'ambiente e degli individui.

Tanto è vero che negli ultimi tempi sembrano venute meno le ricorrenti critiche alla giurisdizione amministrativa, rea di apporre "lacci e laccioli" all'iniziativa economica, foriera di progresso economico e sociale, tanto che perfino autorevoli esponenti politici ne avevano auspicato il superamento, sostenendo (non si sa sulla base di quali dati) che "*se si abolissero i TAR ed il Consiglio di Stato il nostro PIL assumerebbe subito un cospicuo segno positivo*".

3. Il TAR Marche – Situazione e prospettive

Passando alla esposizione delle problematiche di più specifico interesse del TAR delle Marche, il dato saliente dell'anno appena decorso è l'entrata in funzione della seconda Sezione, istituita dal

nostro organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di garantire maggiore efficienza nella gestione dell'attività giurisdizionale.

Per quanto riguarda la situazione generale del contenzioso, non posso che ribadire quanto illustrato nelle relazioni degli anni precedenti, e affermare che anche nel 2023 il TAR ha garantito ai cittadini della Regione Marche l'espletamento del "servizio" giustizia amministrativa in condizioni di accettabile tempestività. Il numero delle pendenze, infatti, non supera quello dei depositi degli ultimi tre anni; ciò significa che, nonostante le carenze di organico del personale di magistratura ed amministrativo, cui solo di recente si è posto parzialmente rimedio, mediamente i ricorsi sono decisi nel triennio, rispettando così il termine ritenuto congruo anche a livello europeo per la definizione del giudizio di primo grado. In questo contesto emergono profili di eccellenza, come il tempo medio di definizione dei giudizi cautelari, pari a 33 giorni, e di definizione dei giudizi in materia di appalti pubblici, pari a 139 giorni nonché la circostanza che, su 568 ricorsi introitati nel 2023, ben 168 (pari al 29,58%) sono stati definiti con provvedimento intervenuto nello stesso anno; in altre parole, quasi un ricorso su tre è stato definito nello stesso anno solare di riferimento. Ringrazio i Colleghi per la laboriosità e per la disponibilità dimostrate attraverso la predisposizione di un notevole numero di sentenze in forma semplificata, che hanno consentito di risolvere in termini strettissimi una serie di questioni, anche di non agevole definizione, così assicurando una rapidissima soluzione delle controversie.

L'obiettivo del Tribunale è quello di fornire una risposta il più celere possibile alla domanda di giustizia, non soltanto per il contenzioso soggetto ai riti speciali, per i quali la sentenza giunge ormai entro i ridotti (o ridottissimi come per il contenzioso in tema di appalti) termini processuali previsti dal cod.proc.amm., ma anche per tutti i casi in cui è stata segnalata attraverso istanza di prelievo, o è emersa in sede cautelare l'urgenza della decisione, anche tramite l'utilizzo del comma 10 dell'art. 55 del codice.

Completezza di trattazione impone di non sottacere che, pur nell'ambito di una situazione complessivamente positiva, sussiste il fenomeno negativo rappresentato dall'arretrato che non è preoccupante in termini di valori assoluti (il numero dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2023 ammontava a 1.832) quanto per la sua risalenza nel tempo.

In particolare, il TAR delle Marche ha una percentuale di ricorsi ultradecennali (496, pari al 27% circa del totale) che lo pone a livello nazionale tra quelli più "ritardatari". In pratica un ricorso su quattro,

fra quelli pendenti, è stato depositato più di dieci anni fa, e deve essere ancora deciso; questo dato è riferito al 31 dicembre 2023.

Le cause principali di questa incresciosa situazione sono molteplici. In primo luogo la insufficiente dotazione di personale di magistratura ed amministrativo, rispetto ai ricorsi depositati, in particolare nel primo ventennio di attività del Tribunale, che ha portato a un notevole squilibrio tra quelli proposti e quelli decisi, ed alla formazione di una consistente mole di arretrato. Tale rapporto negativo si è invertito nel 1997, anno dal quale, fino ad oggi, sono sempre stati decisi più ricorsi di quanti ne sono stati depositati. Gli sforzi profusi hanno portato ad una progressiva diminuzione delle pendenze, pari a 15.199 ricorsi nel 2003, 11.854 nel 2007, 5.979 nel 2012, 3.527 nel 2017 e 1.832 nel 2023, senza però addivenire all'esito sperato, per lo meno relativamente alle controversie più annose, che permangono in numero rilevante.

La carenza di personale non è, però, di per sé sola sufficiente a giustificare questo risultato negativo. Sicuramente nel corso degli anni (mi riferisco in particolare all'ultimo ventennio) è mancata una adeguata programmazione del lavoro, che non ha tenuto nel debito conto la necessità di un rapporto equilibrato fra la definizione dei "vecchi" ricorsi e di quelli "nuovi", privilegiando questi ultimi. Anche i programmi annuali per lo smaltimento dell'arretrato – attualmente riservati ai soli Tribunali di maggiori dimensioni – non hanno avuto successo. Si è quindi consolidato negli anni un *trend* paradossale, per effetto del quale molti dei ricorsi più recenti (specialmente quelli che usufruiscono di una corsia preferenziale, essendo assoggettati ai riti accelerati previsti dal codice del processo amministrativo) vengono decisi con sollecitudine, mentre quelli più arretrati continuano a segnare il passo.


In questa situazione la novità di rilievo è l'intervento dell'Organo di autogoverno che ha ritenuto di istituire presso il TAR delle Marche la seconda Sezione interna (entrata in funzione il 1° giugno 2023) proprio con l'obiettivo di aggredire in maniera più efficace l'arretrato, e di scongiurare azioni risarcitorie per ritardata giustizia, ai sensi della c.d. "legge Pinto". Il mio impegno personale, e quello della Presidente della nuova Sezione Renata Emma Ianigro è quello di adottare ogni opportuna misura organizzativa per definire le controversie più annose, ivi compresi meccanismi per la verifica della permanenza dell'interesse a ricorrere (i ruoli aggiunti, già sperimentati in passato, non sono stati di grande giovamento) e la fissazione di udienze di merito, con un numero di affari superiore a quello corrispondente ai carichi di lavoro fissati dal Consiglio di Presidenza, pressoché integralmente dedicate alla trattazione dei ricorsi ultradecennali ed anche ultraquinquennali.

Per quanto riguarda gli organici, quello di magistratura registra finalmente un incremento (i magistrati in servizio sono sei, più il Presidente, rispetto ad una dotazione organica di otto) dopo che per lunghi anni abbiamo potuto contare soltanto su quattro magistrati.

Anche relativamente al personale amministrativo ci sono novità positive. Con la rideterminazione della dotazione organica effettuata mediante decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 370 del 2023 la struttura amministrativa del Tribunale può contare su 14 dipendenti (4 funzionari e 10 assistenti), dei quali ne sono attualmente in servizio soltanto nove, numero ancora non adeguato se si considera che il rapporto ottimale per il buon andamento dell'ufficio è quello della presenza di due dipendenti amministrativi per ogni magistrato, ma che comunque consente di lavorare con maggiore tranquillità rispetto al recente passato (anni 2019 e 2020) in cui le unità lavorative si erano ridotte addirittura a quattro.

4. Analisi dell'attività giurisdizionale - nuovi ricorsi ed arretrato

Passando all'esame dei profili quantitativi e qualitativi del contenzioso, il dato più importante del 2023 è quello della consistente flessione, pari a circa il 18,5%, dei ricorsi introitati rispetto all'anno precedente (568 nel 2023 a fronte di 697 nel 2022), con inversione rispetto al *trend* registrato anche degli anni precedenti, che aveva visto un lieve incremento (603 ricorsi depositati nel 2020, 667 del 2021).



Il dato è relativo ad un solo anno e quindi è prematuro dire se si tratti di una linea di tendenza, tuttavia sembra che tale flessione sia imputabile alla persistente crisi economica e agli alti costi del contenzioso, nonché alla situazione contingente relativa ad alcune materie.

Per quanto riguarda ad esempio la delicata materia delle concessioni demaniali marittime, nel 2023 si è verificata una sorta di “tregua armata”, in attesa delle decisioni del Governo, che non ha dato luogo – per lo meno nella Regione Marche – alla proposizione di nuovi ricorsi da parte dei gestori degli stabilimenti balneari, facendo così venir meno una fetta consistente di contenzioso.

Siamo in attesa delle (ulteriori) determinazioni del Governo italiano, e degli organismi europei in merito alla eventuale proroga delle concessioni attualmente in essere, o alla indizione di gare pubbliche per il loro affidamento, ed il Tribunale farà le proprie valutazioni sui provvedimenti che verranno emanati, se saranno oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale; non ritengo pertanto (a differenza di qualche collega di altre Regioni) di ipotizzare soluzioni o di pronunciarmi sulla opportunità o meno di una proroga, poiché – in osservanza al principio di divisione dei poteri – il giudice deve tacere quando l’Amministrazione ancora non ha esercitato la sua potestà decisionale.

Per quanto concerne l’arretrato si è verificata una sua riduzione di circa il 17,1% (le pendenze sono passate da 2211 alla data del 31.12.2022 a 1832 alla data del 31.12.2023), dato che è ampiamente superiore alla media nazionale, attestata sul valore percentuale dell’8,3%, a dimostrazione dell’effetto positivo conseguente al sia pur lieve incremento dell’organico, intervenuto con decorrenza dallo scorso 1° giugno 2023.

Il problema rimane lo “zoccolo duro” dei ricorsi ultradecennali ancora non decisi, di cui ho già fatto cenno. La pendenza di controversie così risalenti nel tempo nuoce all’immagine della giustizia ed al prestigio del Tribunale. Va tuttavia osservato che si tratta, in genere, di vecchie controversie per le quali è dubbia la persistenza dell’interesse, spesso mantenute strumentalmente pendenti per usufruire della tutela risarcitoria di cui alla c.d. “legge Pinto”, o nelle quali i ricorrenti si aggrappano ad un provvedimento cautelare favorevole ottenuto da anni, cercando di dilazionare con ogni mezzo la decisione del merito.

Oltre all’impegno del personale di magistratura ed amministrativo, la maggiore efficienza dell’attività giurisdizionale e la riduzione dell’arretrato potranno essere conseguiti con l’aiuto degli avvocati, dei quali auspichiamo la più ampia collaborazione.

Un valido ausilio nella programmazione del lavoro e nell'adozione di misure volte ad accelerare lo smaltimento dei ricorsi più datati e la definizione di giudizi per udienze seriali, previa ricerca di quelli appartenenti a tematiche simili, potrà essere fornito anche dall'Ufficio del processo, istituito presso il TAR Marche nell'aprile 2017 e al quale possono essere adibiti i giovani laureati ammessi a tirocinio presso il Tribunale, due dei quali hanno di recente concluso positivamente la loro esperienza formativa.

Un breve cenno va effettuato anche a quella che è stata definita "una eccellenza marchigiana", per la sua importanza ai fini dell'accrescimento dell'efficienza dei servizi funzionali alla giurisdizione, cioè l'avvenuto rinnovo della convenzione quadro con la Regione Marche, gli Uffici giudiziari (Corte di Appello di Ancona, Procura Generale e TAR Marche) e le Università marchigiane.

Con tale iniziativa è stato previsto il finanziamento di 230 tirocini formativi di giovani laureati destinati alle cancellerie ed alle segreterie degli uffici giudiziari, in ragione di 76 tirocini a semestre (74 presso gli uffici giudiziari e 2 presso il TAR Marche), per tre semestri consecutivi, previa selezione per titoli, compensati con l'erogazione di una indennità di stage – tirocinio mensile di euro 500,00 lordi.

Trattasi di un'esperienza che, da un lato, rafforzando con risorse aggiuntive le cancellerie e le segreterie degli uffici giudiziari, incide in modo favorevole sulla strutturazione dell'Ufficio del processo, dall'altro consente a giovani laureati di conoscere e diventare esperti dei servizi di cancelleria, determinando un impatto positivo sul miglioramento dell'efficienza del servizio Giustizia.

L'Amministrazione regionale merita un sincero apprezzamento per aver saputo cogliere e mettere a frutto la sinergia istituzionale sin qui sperimentata con successo fra mondo giudiziario e mondo accademico, nella prospettiva di aumentare le competenze individuali e incentivare le opportunità lavorative per i giovani.

5. Tipologia del contenzioso

Per quanto riguarda la distribuzione del contenzioso per materie, al primo posto si colloca l'edilizia ed urbanistica con 103 ricorsi proposti, pari al 18,1% del totale, in lieve incremento rispetto ai 91 del 2022.

Al secondo posto i ricorsi proposti dai cittadini stranieri (74), per una percentuale del 13%, in sensibile calo rispetto ai 127 del 2022. Il relativo contenzioso è condizionato da vicende episodiche, come l'instaurazione di procedure per l'emersione del lavoro prestato in condizioni di irregolarità, che nel 2023 non si sono verificate.

Al terzo posto i ricorsi in materia di appalti pubblici, anch'essi in sensibile calo rispetto al passato (36 ricorsi proposti, per una percentuale del 6,3%). Il calo è apprezzabile se si fa il confronto con più anni (questo contenzioso aveva dato luogo al deposito di 79 ricorsi nell'anno 2020, 64 nell'anno 2021 e 50 del 2022), a conferma della tendenza negativa conseguente alla crisi economica.

Si è già detto del crollo dei ricorsi in materia di autorizzazioni e concessioni amministrative, proposti in numero di 16 rispetto ai 74 dell'anno precedente.

Da segnalare invece l'incremento dei ricorsi proposti avverso i provvedimenti di localizzazione di discariche, impianti fotovoltaici e impianti di telefonia mobile, non riconducibili ad una determinata ed univoca percentuale (stante l'ascrivibilità a più materie, come ad esempio l'igiene pubblica, i rifiuti, il paesaggio, ecc.) a testimonianza della particolare sensibilità dei cittadini della Regione Marche per quanto riguarda in genere l'ambiente e la tutela del territorio.

Poco significativi i mutamenti nelle altre materie, per le quali si rinvia alle tabelle ed ai grafici allegati.

Degno di nota è il fatto che anche nel 2023 (a differenza di quanto si è verificato in Regioni limitrofe) nessun ricorso è stato depositato in materia di informativa antimafia, a fronte dei pochi ricorsi (4) proposti nei sei anni precedenti, a conferma del fatto che le Marche, sotto il profilo dell'ordine pubblico, sono una Regione tranquilla e sostanzialmente immune dalla criminalità di stampo mafioso.

Nel corso dell'anno 2023 i ricorsi depositati con contestuale istanza cautelare sono stati 362, cui vanno aggiunte 44 istanze cautelari proposte con i motivi aggiunti, per un totale complessivo di 406, in lieve calo rispetto a quelle dell'anno precedente (489) ma in percentuale del 63,7% sul totale di quelli pervenuti (in pratica, due ricorsi su tre contenevano la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato). Invece le richieste di decreto cautelare monocratico sono state 63, in flessione rispetto all'anno precedente (67).

6. Provvedimenti emessi

La lettura dei dati statistici delle sentenze che definiscono il giudizio evidenzia un apprezzabile incremento rispetto all'anno precedente, con la pubblicazione di 724 sentenze (632+ 92 "brevi"), che unitamente

ai decreti di estinzione del giudizio per inattività delle parti ha portato alla definizione di 941 ricorsi. Si tratta di un risultato ampiamente positivo, che dimostra come anche un aumento dell'organico di lieve entità porti ad un significativo aumento dei ricorsi decisi ed a una corrispondente diminuzione delle pendenze, con la prospettiva di fare ancora meglio in futuro.

Il dato relativo ai ricorsi definiti è significativo anche sotto un altro profilo.

Pur dando atto che tale risultato è stato raggiunto grazie al concorso dei decreti di perenzione, la statistica ci dice che nell'anno 2023 sono stati definiti più ricorsi rispetto a quelli introitati. Limitandosi alle decisioni delle cause "vive" si perviene, in ogni caso, ad un saldo attivo di sentenze pronunciate rispetto ai ricorsi depositati nell'anno (+156). Questo significa che attualmente il Tribunale non produce più arretrato ed è in grado di definire, annualmente, un numero di controversie superiore a quello dei ricorsi pervenuti, con l'ulteriore prospettiva di poter arrivare nel giro di qualche anno, stante anche l'istituzione della nuova Sezione, ad un totale abbattimento dell'arretrato.

Relativamente agli esiti dei provvedimenti definitivi emessi dal Tribunale, quelli di accoglimento hanno riguardato 182 sentenze (pari al 25,1% delle sentenze emesse), mentre gli esiti di rigetto sono stati 215 (pari al 29,7%), cui devono aggiungersi 322 esiti di puro rito.

Infine un accenno agli appelli. Nel 2023 sono stati registrati 62 appelli avverso le sentenze emesse da questo Tribunale, pari al 8,56%. Non essendo ancora disponibili i dati circa l'esito degli appelli, ed ipotizzandone in via presuntiva il loro accoglimento nella misura del 50%, si deve concludere che le sentenze del TAR Marche hanno un tasso di definitività di circa il 96%.

Per gli ulteriori dati statistici si fa riferimento alle tabelle allegate e, per quanto riguarda le decisioni più rilevanti emesse nel 2023, alla rassegna a cura della dott.ssa Emanuela Gentilezza, alla quale va un ringraziamento particolare.

7. Conclusioni

La precedente esposizione dà sufficientemente conto dei risultati conseguiti nell'anno appena decorso, che potranno essere migliorati attraverso la razionalizzazione ed il potenziamento dell'Ufficio per il processo, in grado di assicurare un efficace lavoro preparatorio di cui può giovare la successiva attività giurisdizionale.

Desidero rivolgere il mio più sincero e affettuoso ringraziamento alla Presidente della seconda Sezione ed ai magistrati del Tribunale, che svolgono il loro lavoro con dedizione e impegno, oltre che con grande professionalità.

Il mio apprezzamento va anche al personale amministrativo, che ha sempre assicurato una collaborazione leale ed estremamente proficua; una menzione particolare voglio riservare alla dott.ssa Emanuela Gentilezza, che ha svolto le delicate funzioni di segretario generale, interpretando il proprio ruolo con grande competenza e dedizione.

Da ultimo, ma, sicuramente, non in ordine d'importanza, il ringraziamento va agli Avvocati dello Stato, degli Enti pubblici e del libero Foro, per aver svolto l'attività professionale sempre con senso istituzionale e nel rispetto dei reciproci ruoli.

Ringrazio i presenti per l'attenzione e la partecipazione, e lascio spazio agli interventi programmati.



Ringrazio gli intervenuti, e dichiaro aperto l'anno giudiziario 2024 presso il TAR Marche.



BILANCIO SOCIALE



Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

BILANCIO SOCIALE

a cura del Segretario Generale
Dottoressa Emanuela Gentilezza

Il Bilancio Sociale del Tribunale Amministrativo Regionale costituisce uno strumento di rendicontazione e comunicazione atto ad informare i portatori di interesse (stakeholder) delle caratteristiche e delle attività svolte dall'Ufficio.

La *mission* dell'Amministrazione, tenuto conto della specificità ordinamentale che connota il Tribunale Amministrativo Regionale, si fonda, pertanto, sul servizio da rendere alla collettività attraverso l'esercizio delle funzioni affidate dalla Costituzione con riferimento all'attività propria della struttura amministrativa.

Il documento "Bilancio Sociale", rappresenta uno strumento di autovalutazione attraverso cui il T.A.R. inquadra la dinamica evolutiva della propria organizzazione e la sua collocazione all'interno del contesto sociale e territoriale in cui agisce. Gli indicatori di performance del presente Bilancio, infatti, sono in grado di informare gli stakeholder esterni all'organizzazione, sulla reale situazione dell'Ufficio e sulle reali performance.

Il Bilancio Sociale vuole essere, dunque, una relazione sintetica a carattere "sociale" dell'attività svolta negli ultimi anni che consenta alla globalità degli interlocutori di avere una migliore percezione della gestione e del funzionamento dell'Ufficio e di comprendere meglio la realtà complessa del Tribunale Amministrativo Regionale.

Si ringrazia il personale che è stato coinvolto nell'elaborazione del presente documento: tutti hanno collaborato attivamente per consentire all'Ufficio di fare un ulteriore passo verso la trasparenza, favorendo il processo di cambiamento della Pubblica Amministrazione verso la centralità del cittadino nell'ambito della sua azione.

Le *performance* rappresentate si riferiscono al triennio 2021-2023.

LE FUNZIONI ISTITUZIONALI

I Tribunali amministrativi regionali sono stati istituiti con la legge 6 dicembre 1971 n. 1034, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado, previsti dalla Costituzione (artt. 103 e 125 Cost.).

Il Tribunale Amministrativo Regionale, presente presso ogni Capoluogo di Regione, ha competenza territoriale inderogabile sulle controversie che riguardano provvedimenti, atti, comportamenti ed accordi di pubbliche amministrazioni che hanno sede nella circoscrizione territoriale di pertinenza.

Il T.A.R. quale organo di primo grado della Giustizia Amministrativa tutela le posizioni giuridiche di interesse legittimo e, in particolare materie, di diritto soggettivo, lese da atti e comportamenti delle Pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo (art. 7 c.p.a.). Si fonda sul servizio reso alla collettività attraverso le funzioni affidategli, che si estrinsecano attraverso sentenze, ordinanze e decreti decisori.

Al Giudice Amministrativo, cittadini e amministrazioni, chiedono il buon funzionamento del servizio pubblico della giustizia.

Annualmente viene redatto il Programma per la gestione dei procedimenti amministrativi, in cui sono inseriti:

- gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno di riferimento;
- gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, della natura e del valore della stessa.

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

L'attività giurisdizionale del T.A.R. Marche è presieduta da un Presidente ed è composta dalla I[^] e II[^] sezione interna e dalla Segreteria Generale. La II[^] sezione è stata istituita con decorrenza dal 01 gennaio 2023 con operatività dal 01 giugno 2023.

L'assegnazione dei ricorsi alla Sezione interna avviene sulla base di un decreto di riparto delle materie emanato dal Presidente del Tribunale.


Il Presidente del Tribunale, esercita personalmente o mediante delega ad un sostituto, i compiti demandati, la direzione in materia giurisdizionale e amministrativa, la rappresentanza esterna dell'Ufficio. Fissa il calendario delle udienze annuali e trimestralmente la composizione dei collegi giudicanti.

Al Presidente titolare del Tribunale Amministrativo Regionale, fermo restando le attribuzioni inerenti all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono assegnati i seguenti compiti: a) definisce, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di presidenza, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa nell'ambito delle rispettive strutture; b) adotta l'atto che definisce le linee organizzative generali della struttura, in conformità agli indirizzi del Consiglio di presidenza e su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa; c) richiede, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali della rispettive strutture; d) prospetta, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, lo schema annuale relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi; e) esercita, d'intesa con il dirigente preposto alla gestione amministrativa, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettua la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Il Segretario generale dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che da esso dipendono ed è responsabile dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; promuove i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici; è preposto alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Tribunale (cfr. art. 37, l. n. 186/1982 e D.P.C.S. 22 dicembre 2020, n. 251, in G.U. Serie Generale n. 10 del 14 gennaio 2021).

Il personale amministrativo nel triennio 2021-2023 aveva subito un notevole decremento (al di sotto del 50%) per trasferimenti, collocamento a riposo ed altri motivi, rispetto alla dotazione organica prevista di n. 14 unità lavorative. La dotazione organica assegnata alla struttura amministrativa è aumentata dal 12 giugno 2023 di due unità lavorative dell'area Funzionari e di 3 unità lavorativa dell'area "Assistenti", consentendo una equa ripartizione delle funzioni.

Dal funzionigramma elaborato, riferito al 2023, si evince l'organizzazione dell'Ufficio del T.A.R..



(1) In servizio dal 12.06.2023

(2) In servizio dal 03.07.2023 e dal 24.11.2023 assente dal servizio per altri motivi

(3) Dal 01.07.2023 collocata a riposo

(4) In servizio dal 02.11.2023

(5) Assente dal servizio dal 25.09.2023 per altri motivi

ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

La Giustizia amministrativa, al pari degli altri Uffici Giudiziari, è chiamata a rispondere ai cambiamenti in atto nel quadro sociale, politico e istituzionale, che richiedono un costante impegno dell'Amministrazione nel garantire un servizio più moderno ed efficiente.

L'attività giurisdizionale è relativa ai Ricorsi in materia di: accesso, silenzio, diritto di cittadinanza, residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato, esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato, ricorsi previsti dall'art. 25 della legge N°241/1990 avverso il diniego alle informazioni di cui al d.lgs.N°195/2009, pubblico impiego, previdenza ed assistenza, rito abbreviato comune previsto dal Libro IV, Titolo V del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, appalti di comuni, province e regioni, ASL, Consorzi, Camere di Commercio e Università e autorità, decreto ingiuntivo ex-art. 118 c.p.a., trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, urbanistica, ambiente e paesaggio, raccolta e smaltimenti rifiuti, ivi comprese le questioni in materia di recupero e bonifica discariche, agricoltura e foresta, caccia e pesca, spettacoli, sport, turismo, industria, commercio ed artigianato, espropriazioni di pubblica utilità, elettorale, funzionamento degli organi comunali, provinciali e regionali, interdittive antimafia, demanio e patrimonio e relative concessioni, beni culturali e belle arti, sanità e servizio nazionale, farmacie, scuola e pubblica istruzione e università degli studi, pubblica sicurezza ed ordine pubblico.

Con decreto Presidenziale n. 14 del 05 agosto 2021, è stato costituito l'Ufficio del Processo sulla base delle Linee Guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia Amministrativa, che dipende funzionalmente dal Presidente, con il supporto del Segretario Generale.

In attuazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa, all'Ufficio del Processo sono assegnati i seguenti compiti:

- a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
- b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
- c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato al comma 3, sentiti i magistrati affidatari;
- d) assistenza ai giudici nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
- e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
- f) utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3;
- g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi;
- i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

La L. 7 giugno 2000, n. 150, in materia di comunicazione e informazione pubblica, individua nell'URP la struttura dedicata alle attività di comunicazione e di garanzia di accesso ai servizi, ascolto delle esigenze, promozione dell'innovazione e della semplificazione, verifica del grado di soddisfazione del cittadino.

L'ufficio Relazioni con il pubblico costituisce il punto di accoglienza dell'utente ove è possibile richiedere informazioni sui procedimenti presso il T.A.R., nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali, dettate anche a tutela della parte e del proprio difensore.

L'URP non può, invece, in alcun caso rendere pareri di tipo professionale, né consulenza legale.

Particolare attenzione è stata rivolta ai cittadini, per il deposito dei ricorsi in proprio - nei casi in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede, come in materia di accesso ai documenti e di ricorso elettorale - con l'istituzione del servizio "MINI URP" la cui funzione è quella di affiancare i ricorrenti non avvocati (e gli eventuali controinteressati) che non siano in possesso della Pec e della firma digitale e che ritengono di esperire ricorso in proprio.

Dal 01.09.2022 sono stati attivati n.2 tirocini formativi ex-art.73 del D.L. N.69/2013 giusti decreti Presidenziali n. 27 del 21.06.2022, n. 28 e n. 29 del 04.07.2022.

L'attività giurisdizionale, con l'ausilio dell'Ufficio di Segreteria, è stata incentrata principalmente sulle pendenze esistenti alla data del 31 dicembre 2019, **pari a 2665**.

Le pendenze, sono diminuite come risulta dal prospetto:

PENDENZE

31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
2.287	2.211	1.832

Le materie oggetto del contenzioso, nel triennio, si evincono dalle tabelle appresso indicate.

Materie oggetto del contenzioso anno 2021

Edilizia Urbanistica	Pubblico impiego	Appalti e Servizi	Stranieri	Ottemperanza Accesso	S.S.N. Ambiente	Autorizzazioni e Concessioni	Altro	Totale
88	60	64	147	59	29	41	179	667

* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura e foreste, Antichità e belle arti, Caccia e pesca, Commercio e artigianato, Comune e provincia, Elezioni e organi politici, Enti pubblici in generale, Espropriazione, Farmacia, Industria, Istruzione, Professione e mestieri, Regione, Regolamento di competenza, Servizi pubblici, Sicurezza pubblica, Università degli studi.

Materie oggetto del contenzioso anno 2022

Edilizia Urbanistica	Pubblico impiego	Appalti e servizi	Stranieri	Ottemperanza Accesso	S.S.N. Ambiente	Autorizzazioni e Concessioni	Altro	Totale
91	33	50	127	22	31	74	269	697

*La voce Altro comprende ricorsi in materia di: Agricoltura e foreste; Antichità e belle arti; Caccia e Pesca; Carabinieri; Commercio, Artigianato; Comune e Provincia; Demanio Statale, Regionale; Elezioni; Enti Pubblici in generale; Espropriazione per pubblica utilità; Farmacia; Forze Armate; Industria; Informativa Antimafia; Inquinamento; Istruzione; Magistrati; Ordinanze contingibili ed urgenti; Polizia di Stato; Professioni e Mestieri; Regione; Rifiuti; Sanità Pubblica; Servizi Pubblici; Università.

Materie oggetto del contenzioso anno 2023

Edilizia Urbanistica	Pubblico impiego	Appalti	Stranieri	Accesso	Ambiente e Rifiuti	Autorizzazioni e Concessioni	Altro	Totale
103	16	36	74	18	25	16	280	568

*La voce Altro comprende ricorsi in materia di: Agricoltura; Animali; Armi; Avvocati Libero Foro; Beni culturali; Beni paesaggistici; Caccia; Camera di Commercio, Industria e Artigianato; Carabinieri; Cittadinanza; Commercio e artigianato; Comuni; Concorsi; Credito e Risparmio; Demanio e Patrimonio; Edilizia economica e popolare (o residenziale pubblica); Elezioni; Enti pubblici; Espropriazione per pubblica utilità; Farmacia; Guardia di Finanza; Industria; Inquinamento; Insegnanti; Istruzione pubblica; Legge Pinto; Militari; Ordinanze contingibili e urgenti; Patente di guida; Polizia di Stato; Polizia Penitenziaria; Professioni e mestieri; Province; Regioni; Revisione prezzi; Sanità pubblica; Segnalazione certificata di inizio attività (tranne edilizia); Servizi Pubblici; Sicurezza pubblica; Silenzio della pubblica amministrazione; Università; Vittime del dovere.

Materie oggetto del contenzioso anno 2023

1^ Sezione

- Atti delle Autorità militari e degli organi dell'amministrazione dell'Interno (esclusi quelli concernenti i cittadini stranieri);
- Circolazione stradale e traffico (disciplina, limitazioni, zone blu, chiusura centri storici);
- Demanio e patrimonio statale e non statale, comprese le concessioni;
- Edilizia e urbanistica;
- Edilizia residenziale pubblica. Piani di zona, gestione del patrimonio, assegnazione alloggi;
- Giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici di appalto o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica. Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti. Project financing ed altre forme di partenariato pubblico-privato relative a opere e/o servizi pubblici. Giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici di servizi;
- Impianti pubblicitari (installazione, rimozione, ecc.);
- Istruzione universitaria (attività e servizi resi dalle Università);
- Igiene pubblica (compresa quella veterinaria) e pubblica incolumità, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia. Rifiuti (comprese procedure autorizzative varie), inquinamento, discariche;
- Paesaggio e ambiente; tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e delle bellezze naturali - aree naturali protette; valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e relative procedure;
- Pubblico impiego non privatizzato;
- Ricorsi di ottemperanza giudicato legge Pinto;
- Servizi a rete: impianti di telefonia, trasmissioni radio-televisive, metanizzazione, reti idrico-fognarie, impianti per la produzione e trasporto dell'energia elettrica, impianti eolici e fotovoltaici;
- Vittime del dovere e della criminalità organizzata;
- Accesso ai documenti/silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).

Materie oggetto del contenzioso Anno 2023

2^ Sezione

- Agricoltura e foreste;
- Animali, caccia e pesca;
- Atti di Autorità indipendenti, comprese le Autorità portuali, con esclusione delle procedure di appalto di lavori pubblici e delle concessioni demaniali;
- Attività, organizzazione e funzionamento delle amministrazioni statali, della Regione, di enti pubblici regionali e ultraregionali, di enti pubblici istituzionali, territoriali e locali e Consorzi di società concessionarie di servizi pubblici. Costituzione, modifica o

- soppressione di società ed enti pubblici. Altri atti concernenti gli enti territoriali e locali emanati dalle Amministrazioni dello Stato e della Regione. Camere di Commercio;
- Commercio, industria, artigianato. Turismo, spettacolo e sport. Distribuzione carburante. Distribuzione e vendita di generi di Monopolio, giochi e scommesse e relative sanzioni amministrative. Provvedimenti in materia di cave e miniere e di risorse idriche, idrotermali e geotermiche. Trasporto di persone e di cose in servizio da piazza e autonoleggio.
 - Controversie elettorali, referendum;
 - Credito e assicurazioni; mutui; finanziamenti e contributi vari;
 - Giurisdizione esclusiva in materia di pubbliche forniture;
 - Professioni e mestieri; Abilitazioni all'esercizio delle professioni ed iscrizione ad ordini e collegi professionali; Formazione professionale (compreso finanziamento). Lavoro privato subordinato e relativi interventi di natura previdenziale (C.I.G.);
 - Pubblica istruzione, organizzazione del sistema scolastico. Istruzione prescolastica, primaria e secondaria (compresa l'assegnazione del sostegno scolastico);
 - Servizio sanitario nazionale e regionale. Aziende sanitarie territoriali. Attività organizzativa e gestionale: autorizzazioni sanitarie e accreditamenti, rapporti per l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN. Farmacie, prodotti farmaceutici, controversie proposte dai medici convenzionati;
 - Stranieri (cittadini extracomunitari e cittadini U.E.);
 - Accesso ai documenti/silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).

DOTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE:

Alla Sede T.A.R. risultano assegnate le dotazioni informatiche (personal computer, stampanti, scanner) sia per il personale di Magistratura che per il personale amministrativo.

RENDICONTO ECONOMICO: Le spese di struttura e di funzionamento

I Costi della struttura utilizzata:

Costi della Struttura Amministrativa	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Locazione ed altri oneri	€ 192.207,52	€ 200.640,72	€ 200.772,24
Arredi	€ 0,00	€ 323,69	€ 0,00
Attrezzature e apparecchiature	€ 1.182,18	€ 0,00	€ 927,20
Utenze	€ 15.935,99	€ 14.992,43	€ 16.320,83
TARI	€ 9.951,00	€ 10.987,00	€ 10.970,00
Pulizia Locali	€ 13.493,20	21.075,77	28.682,01
Manutenzione ordinaria dell'immobile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria impianti	€ 12.504,03	€ 21.252,87	€ 26.247,14
Facchinaggio	€ 666,12	€ 666,12	€ 379,69

I Costi di funzionamento:

Costi funzionamento	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Spese postali	€ 152,30	€ 362,02	€ 284,35
Materiale informatico	€ 616,14	€ 727,12	€ 400,50
Noleggio fotocopiatrice	€ 2.798,79	€ 3.096,00	€ 3.541,87
Carta	€ 639,99	€ 904,02	€ 560,23
Onorari gratuito patrocinio	€ 24.399,16	€ 44.133,57	€ 30.845,52
Spese d'ufficio	€ 10.962,34	€ 11.537,73	€ 9.221,66
Servizio di portierato	€ 11.708,34	€ 14.990,40	€ 16.628,65
Spese per emergenza Covid 19	€ 6.220,17	€ 7.910,36	€ 0,00

VOCI DI ENTRATA

CONTRIBUTO UNIFICATO:

Il contributo unificato è l'imposta da versare all'atto del deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti che contengono domande nuove o della domanda riconvenzionale (artt. 14, 13 co. 6-bis, del *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, approvato con D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115). Soggetto tenuto al pagamento è la parte che per prima deposita il ricorso introduttivo. L'onere definitivo relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. La soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. L'importo del contributo varia in relazione alla materia e tipologia del ricorso proposto.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017 sono state individuate modalità esclusivamente telematiche di versamento del Contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite il sistema dei versamenti unitari, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 Elide).

Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Previsione:	€ 668.941,00	Previsione:	€ 683.908,00	Previsione:	€ 604.686,00
Riscossione:	€ 641.991,00	Riscossione:	€ 634.529,00	Riscossione:	€ 570.386,00
Prenotate a debito:	€ 26.800,00	Prenotate a debito:	€ 33.050,00	Prenotate a debito:	€ 12.250,00
Recupero credito CU:	€ 27.900,00	Recupero credito CU:	€ 53.245,00	Recupero credito CU:	€ 33.400,00

PERFORMANCE SOCIALE

A) Le assenze del personale amministrativo

Il Tribunale Amministrativo di Ancona, monitora costantemente le assenze del personale, analizzando le cause e le presenze nel tempo, al fine di tenere sotto controllo eventuali fenomeni di assenteismo. Nella Tabella sono riportati i giorni di assenza per il triennio 2021-2023.

ANNO	Ferie	Assenze per malattia N^gg	Legge 104/1992 N^gg	Altre assenze N^gg	Totale
2021	258	52	0	418	728
2022	233	64	8	232	537
2023	210	89	0	115	414

B) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel triennio di riferimento, è stato formato ed aggiornato il documento per la valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, ai sensi del D.Lgs. N^81 del 2018, nonché il protocollo di sorveglianza sanitaria. Le visite mediche sono state garantite sia per il personale di Magistratura che per il personale amministrativo presso i locali messi a disposizione dal T.A.R..

Il piano di emergenza è stato aggiornato e sono state effettuate periodicamente le prove di evacuazione.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente sono stati individuati ricorrendo ad esperti nel settore tramite MEPA e adesione alla convenzione Consip, per l'acquisizione dei servizi in economia.

Il personale amministrativo ha partecipato ai corsi di formazione previsti dal D.lgs.N^81/2008.

Le riunioni periodiche, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. N^81 del 2008, sono state svolte con la partecipazione del datore di lavoro - individuato nel Segretario Generale - del responsabile prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

C) Il sito istituzionale

Il sito internet della Giustizia Amministrativa - www.giustizia-amministrativa.it - con una veste grafica conforme alle direttive AGID, rappresenta uno strumento utile di avvicinamento della collettività alle istituzioni, ove nella sezione TAR MARCHE si trovano le informazioni in merito all'attività istituzionale dell'ufficio ed alla sua struttura organizzativa con l'indicazione del personale impegnato nei vari settori. Attraverso google map, è facile raggiungere la sede dell'Ufficio o contattarlo ai recapiti di posta elettronica.

D) La Carta dei Servizi

Nella Carta dei servizi vanno indicate le finalità, i criteri e le strutture attraverso cui i servizi vengono attuati. Essa costituisce uno degli strumenti attraverso il quale si attua il principio della trasparenza.

I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI DAL TAR:

1. VISIONE ATTI DEL FASCICOLO PROCESSUALE

Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia; la visione del fascicolo processuale a soggetti che non sono parti del giudizio (controinteressato pretermesso, opposizione di terzo) è consentita solo nel caso in cui sia stata conferita procura ad un difensore (in tal caso, quest'ultimo dovrà giustificare la richiesta ostensiva).

Nei giudizi instaurati a partire dall'1 gennaio 2017, i difensori possono accedere al fascicolo telematico e così visionare gli atti e i documenti inseriti.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaelli, Dott. Gabriele Gagliardini.

2. PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E DECRETI DECISORI

L'attività di pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali (sentenze, ordinanze) e dei decreti decisori, sono pubblicati, di norma, nel medesimo giorno in cui sono acquisiti in segreteria.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaelli, Dott. Gabriele Gagliardini, Dott. Damiano Alessandri.

3. RILASCIO COPIE ATTI

Il rilascio di copia degli atti processuali avviene secondo le istruzioni diramate dal Segretario Generale della G.A. con nota 15 del 10 dicembre 2013. Le copie possono essere richieste in carta semplice oppure autentiche: soggetti legittimati sono le parti sostanziali costituite in giudizio, i difensori delle parti costituite, i soggetti autorizzati

dalla legge (es., consulenti tecnici nominati nell'ambito del procedimento), i difensori con procura "alle liti" conferita dai soggetti cui è stato notificato il ricorso non ancora costituiti e qualsiasi soggetto delegato dagli aventi titolo.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaelli, Dott. Gabriele Gagliardini, Dott. Francesco Guarracino.

4. RILASCIO DI COPIE CON FORMULA ESECUTIVA

La formula esecutiva può essere apposta solo su provvedimenti giurisdizionali che condannano la parte soccombente al pagamento delle spese legali, o che prevedono la condanna al risarcimento danni o la refusione di somme.

L'art. 23, co. 9-bis, del D.L. n. 137/2020 non trova applicazione al processo amministrativo, come chiarito dalla Circolare 11 febbraio 2021, n. 4787, del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa (pubblicata sul sito istituzionale). Non è possibile, pertanto, ottenere il rilascio della copia munita di formula esecutiva in forma di documento informatico.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaelli, Dott. Gabriele Gagliardini.

5. RICHIESTE DI COPIA PER AZIONARE IL RIMEDIO DI CUI ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001 (C.D. LEGGE PINTO)

Le richieste di copia degli atti del fascicolo riguardante il processo amministrativo da utilizzare nei giudizi per l'equa riparazione conseguente alla violazione del termine di ragionevole durata del processo, ex lege n. 89 del 2001, sono assoggettate al regime ordinario della onerosità, in quanto la norma di esenzione - prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 115 del 2002, per tale forma di controversie - riguarda esclusivamente il contributo unificato.

Personale di riferimento: Dott. Gabriele Gagliardini, Sig. Vissani Enea.

6. CERTIFICAZIONI

L'art. 18 del D.Lgs. n. 115 del 2002 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti compiuti dagli uffici giudiziari, compreso il rilascio dei certificati, purché gli stessi siano antecedenti, necessari o funzionali al processo. Per facilitare l'attività di verifica da parte degli uffici in ordine alla sussistenza delle condizioni di esenzione, è necessario che il richiedente, nella sua istanza, indichi specificamente, sotto la sua responsabilità (vedi sez. modulistica), la ragione della esenzione, fornendo altresì, in caso di giudizio già instaurato, gli estremi del processo in funzione del quale la richiesta è formulata.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaelli, Dott. Gabriele Gagliardini, Dott. Damiano Alessandri.

7. MINI URP

I c.d. "mini Urp" sono stati pensati per offrire un aiuto ai cittadini che possono fare ricorso in proprio e non hanno le adeguate competenze informatiche. Poiché con il processo amministrativo telematico per il deposito degli atti e documenti è necessario dotarsi di PEC e firma digitale, e nella considerazione che non tutti i cittadini sono in grado di utilizzare questi nuovi strumenti, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è incaricato di affiancare i cittadini medesimi, per evitare che le nuove tecnologie finiscano per ostacolare la possibilità di esperire ricorso in proprio, nei casi (accesso ai documenti e ricorso elettorale) in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede. Possono

avvalersi del c.d. “mini Urp” anche gli ausiliari del giudice che non hanno la firma digitale o la PEC per poter trasmettere scritti e documenti richiesti dal giudice.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaelli, Dott. Gabriele Gagliardini, Dott. Damiano Alessandri, Dott. Francesco Guarracino.

8. SERVIZIO HELP DESK

La Giustizia amministrativa ha messo a disposizione di avvocati, domiciliatari e i cittadini che ricorrono in proprio e pubbliche amministrazioni un servizio di help desk attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19, per la soluzione di quesiti prettamente tecnici – telefonando allo 06/68273131 o inviando una email alla casella di posta istituzionale.

Attività del T.A.R.: personale di riferimento: Sig. Vissani Enea.

9. UFFICIO RAGIONERIA

Predisposizione dei provvedimenti amministrativi di assunzione di impegni di spesa e liquidazione, secondo le regole del Regolamento di Contabilità della Giustizia amministrativa.

Emissione mandati di pagamento informatici: Modalità di erogazione dei servizi: Ricezione e accettazione della fattura elettronica. Accertamento delle prestazioni eseguite. Tipologia dell'Utenza Consulenti, fornitori, avvocati.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaelli, Dott.ssa Martina Spaggiari, dott. Riccardo Niccoletti, Sig.ra Rosanna Rossetti.

10. PATROCINIO GRATUITO A SPESE DELLO STATO

Presso il T.A.R. Marche è istituita una Commissione composta da due magistrati e un avvocato nominati, insieme con due supplenti, dal Presidente del T.A.R.. La predetta Commissione si avvale di apposito ufficio di segreteria, di cui è responsabile del procedimento, nonché Segretario Verbalizzante:

Personale di riferimento: Dott. Gabriele Gagliardini, Sig.ra Stefania Muzzi, Dott. Francesco Guarracino.

L'Ufficio bilancio interviene nella seguente procedura, dopo l'emissione del Decreto di pagamento che definisce l'ammontare dell'onorario e delle spese per l'attività difensiva svolta.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaelli, Sig.ra Stefania Muzzi, Sig.ra Rosanna Rossetti, Dott. Francesco Guarracino, Dott. Riccardo Niccoletti.

11. TUTELA E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Gli utenti, che riscontrino un mal funzionamento dei servizi o che intendano effettuare proposte di miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei predetti servizi, possono utilizzare il questionario di gradimento.

Personale di riferimento: Dott.ssa Raffaelli M.Agnese, Dott. Gabriele Gagliardini, Sig. Vissani Enea.

GIURISPRUDENZA NELL'ANNO 2023

ALCUNE SEGNALAZIONI

AMBIENTE

Con la Sentenza **n. 367 del 20 giugno 2023**, il Tribunale ha ribadito come, in caso di abbandono di rifiuti, la comunicazione prevista dagli artt. 7, L. n. 241/1990 e 192, D.lgs. n. 152/2006 non sia adempimento strumentale alla sola partecipazione del privato, ma sia anche essenziale per assicurare un'adeguata istruttoria ai fini dell'accertamento delle reali responsabilità (tra le tante decisioni, T.A.R. Lombardia, Milano, 8 ottobre 2021 n. 2191). In caso di mancata comunicazione al curatore fallimentare nel frattempo nominato, non possono sostituire la comunicazione di avvio, ad esempio, la conoscenza della revoca dell'autorizzazione integrata ambientale o la perquisizione effettuata ai danni all'immobile detenuto dal curatore. Tanto meno è idonea allo scopo la comunicazione al precedente responsabile della Società. Infatti, è evidente come nella delicata materia della imputabilità degli oneri di sgombero e di bonifica dei rifiuti, ai sensi del citato articolo 192, al Curatore del fallimento, sia assolutamente necessario il corretto svolgimento del procedimento amministrativo.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Ruiu)

Con la Sentenza **n. 404 del 6 luglio 2023**, il Tribunale, in continuità con quanto affermato dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 9045/2022, ha ribadito che nell'ambito di una regolarizzazione c.d. "postuma" del titolo di compatibilità ambientale, la sopravvenienza di una normativa di esenzione dalla V.I.A. per soglie (nella specie, il d.m. 30 marzo 2015) rappresenta un presupposto idoneo a giustificare l'archiviazione del procedimento di V.I.A. postumo precedentemente attivato, dal momento che le valutazioni in ordine alla compatibilità ambientale di determinate tipologie di impianti è stata fatta a monte dal Legislatore.

Tali conclusioni non contrastano con il diritto dell'Unione Europea e con i principi della Corte di Giustizia UE, che ha già ammesso, in altri casi, la possibilità che, nell'ambito del procedimento autorizzativo e in particolare del procedimento di valutazione di impatto ambientale, assumono rilevanza le modifiche normative sopraggiunte.

Ad analoghe conclusioni di infondatezza si è giunti con riferimento alla dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 del D.L. 24.06.2011, n. 91, come convertito, con modificazioni, con Legge 11.08.2014, n. 116, sulla cui base è stato adottato il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 30 marzo 2015, recante "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (...)*".

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 731 del 13 novembre 2023**, il Tribunale si è pronunciato sulle soglie di contaminazione di cui alla tabella A dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

In particolare, è stata considerata illegittima l'applicazione dei limiti previsti per la destinazione residenziale al momento della contestazione dell'inquinamento quando detta destinazione sia in contrasto con l'utilizzo dell'area, la quale in precedenza ha ospitato lo stabilimento produttivo della ricorrente (Cons. Stato, sez. IV 24 gennaio 2022, n. 439). Il Tribunale non ha ritenuto convincente l'opposta tesi, contraria al principio "chi inquina paga" di natura comunitaria, per cui sarebbe compito del proprietario rendere i parametri di inquinamento compatibili con la nuova destinazione dell'area.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Ruiu)

Con la Sentenza **n. 833 del 12 dicembre 2023**, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul provvedimento del Parco Nazionale dei Monti Sibillini con cui era stata espressa una Valutazione di Incidenza negativa e denegato il nulla osta ex art. 13 L. 394/1991 sul progetto di realizzazione di una seggiovia quadriposto in località Pintura di Bolognola, denominata "*Manardo express*", ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione del concetto di sostituzione di impianto ex D.M. 7 ottobre 2007, accreditata da parte ricorrente, dato che, come posto in evidenza anche dal Ministero per la Transizione ecologica nella nota 1.6.2022, il vecchio e il nuovo impianto hanno caratteristiche completamente diverse, non solo tecniche, ma anche di impatto. Sol si consideri che, ovviamente, la sciovia (o skilift), funziona solo quando in inverno c'è neve (sufficiente) al suo funzionamento, mentre una seggiovia si presta ad un utilizzo in ogni stagione. Introducendo anche il tema, scarsamente

se non per nulla sondato da parte ricorrente, della nuova fruizione ciclistica degli habitat protetti.

Ha ricordato, inoltre, come la discrezionalità tecnica non porta con sé il potere di scegliere quale sia la soluzione più opportuna per l'interesse da perseguire (come nella discrezionalità amministrativa), bensì si esaurisce in un giudizio basato su canoni scientifici e tecnici scaturito dalla valutazione di fatti.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Con la Sentenza **n. 33 dell'8 gennaio 2023**, (in materia di concessioni per la gestione degli impianti pubblicitari), il Tribunale ha chiarito che, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, il valore di una concessione per l'affidamento della gestione degli impianti pubblicitari non va determinato unicamente in base al canone posto a base di gara, bensì, alla luce del principio desumibile dall'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo conto del fatturato globale presunto che il concessionario potrebbe realizzare nel periodo di vigenza della concessione alla luce dei prezzi di mercato degli spazi pubblicitari.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. T. Capitano)

Con la Sentenza **n. 105 del 15 febbraio 2023**, il Tribunale ha ribadito che anche nelle gare d'appalto regolate da convenzione tra la Stazione Unica Appaltante (SUA) e l'Amministrazione aggiudicatrice, l'organo competente per l'esclusione dei concorrenti è il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e non la Commissione di gara. La competenza del RUP deriva dall'art. 80, comma 5 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che la stazione appaltante determina le esclusioni. Ne consegue che se la convenzione o la legge di gara non individuano in maniera esplicita l'organo competente per l'esclusione dei concorrenti, si applica il principio per cui la competenza spetta al RUP.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Ruiu)

Con la Sentenza **n. 644 del 19 ottobre 2023**, il Tribunale ha chiarito che la segnalazione all'A.N.A.C. di condotte illecite commesse dai partecipanti alle gare pubbliche non è suscettibile di autonoma impugnazione, trattandosi di un atto, privo di effetti autonomi, che funge soltanto da "impulso" all'attivazione del procedimento sanzionatorio di competenza dell'Autorità, i cui esiti potranno essere eventualmente impugnati con autonomo ricorso.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 782 del 27 novembre 2023**, in materia di forniture, il Tribunale si è pronunciato sui limiti cui sono sottoposti i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante. In particolare, si è ritenuto che non abbia funzione innovativa un chiarimento non riguardante la procedura di gara (in tal caso illegittimo, Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n.64) ma, al contrario, concernente la delimitazione un requisito previsto dal capitolato, al fine di chiarire prescrizioni erranee o illogiche del capitolato medesimo e facilitare l'offerta di soluzioni equivalenti.

(T.A.R. Marche, Sezione II - Pres. R.E. Ianigo, Est. G. Ruiu)

Con la Sentenza **n. 898 del 27 dicembre 2023**, (in materia di revisione dei prezzi ex art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e s.m.i.), il Tribunale ha affermato che nel caso di appalti aggiudicati nel corso del 2021 nei quali l'offerta sia stata presentata nel primo semestre dello stesso anno 2021 spetta la revisione dei prezzi relativamente alle lavorazioni eseguite nell'anno di presentazione dell'offerta, non trovando applicazione la regola contraria introdotta dall'art. 29, comma 5, del D.L. n. 4/2022.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. T. Capitano)

DIRITTO DI ACCESSO

Con la Sentenza **n. 294 del 12 maggio 2023**, il Tribunale, in sede di ottemperanza a una sentenza contenente un ordine di esibizione ex art. 116 c.p.a., ha ribadito il principio per cui l'articolo 22 comma 1 della Legge n. 241 del 1990 e l'articolo 5 del D.lgs. n. 33 del 2013 prevedono che l'accesso ai documenti comporta di norma la possibilità di estrarre copia

degli stessi. La mera lettura della normativa evidenzia come le eventuali limitazioni nell'accoglimento del ricorso in tema di accesso debbano essere specificatamente indicate nella sentenza. In assenza di tale indicazione, l'ordine di esibizione previsto dall'articolo 116 comma 4 non può che comprendere l'estrazione di copia, in quanto quest'ultima è semplice modalità di esercizio del diritto di accesso. Dalle considerazioni di cui sopra deriva la non necessità di specificare, nell'ordine di esibizione contenuto in una sentenza che accoglie integralmente un ricorso in tema di accesso, il diritto di estrazione copia connaturato all'accesso medesimo.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Ruiu)

Con la Sentenza **n. 327 del 27 maggio 2023**, il Tribunale ha affermato che, in presenza di istanze di accesso agli atti formulate da associazioni esponenziali di interessi collettivi e/o adespoti, è necessario che siano allegati elementi oggettivi che facciano temere l'esistenza di condotte che ledano tali interessi superindividuali. Non è invece sufficiente la mera possibilità dell'esistenza di pratiche scorrette o abusive a legittimare le pretese delle suddette associazioni di svolgere un controllo generalizzato sull'attività delle amministrazioni pubbliche.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. T. Capitano)

Con la Sentenza **n. 336 del 1 giugno 2023**, il Tribunale ha ricordato come l'Amministrazione, a fronte di una istanza di accesso ai documenti amministrativi, è tenuta unicamente a rendere gli atti di cui abbia la disponibilità giuridica e materiale e non anche a compiere un'attività di ricerca degli stessi presso terzi, anche se soggetti pubblici (ovvero Amministrazioni diverse da quella cui la richiesta viene inoltrata, come nel caso di specie); ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l'esigenza di non pregiudicare, attraverso l'esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell'Amministrazione, non potendosi azionare il rimedio di cui all'art. 25, L. n. 241 del 1990 allo scopo di riversare su quest'ultima l'onere di reperire la documentazione richiesta, bensì esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già in possesso della stessa.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 512 del 27 luglio 2023**, il Tribunale ha accolto il ricorso avverso il provvedimento con cui un Comune aveva accolto solo in parte la domanda di accesso ai documenti amministrativi avanzata, escludendo ogni elaborato progettuale e relazioni tecniche descrittive del ciclo produttivo allegati ad un Scia, per motivi di riservatezza industriale.

Il Tribunale ha, infatti, ricordato come l'art. 98 del Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10/2/2005, n. 30) in tema di *know how* aziendale, tutela come diritto di proprietà industriale le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, purché concorrano tre requisiti. In particolare, tali informazioni devono: 1) essere segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; 2) possedere valore economico in quanto segrete; 3) essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2019 n. 18772)", (Tribunale Ancona, Sez. spec. Impresa, 30/9/2021, n. 1175).

Sulla base di tali premesse, il Collegio ha rilevato un difetto nell'accertamento della sussistenza di tutti e tre i suddetti elementi che devono necessariamente coesistere per accertare la natura di segreto commerciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 c.p.i., che sarebbe stato oltremodo necessario, anche in considerazione della genericità delle allegazioni espresse dalla controparte in sede di opposizione all'ostensione e alla luce dell'interpretazione restrittiva tipica dell'eccezione alla regola generale dell'accesso (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 8/9/2021, n. 648).

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

Con la Sentenza **n. 538 del 4 settembre 2023**, il Tribunale ha affermato che le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto d'accesso. In particolare si è osservato che la fonte del diritto di accesso è la legge dello Stato (articolo 22 e seguenti della Legge n.

241/1990 e articoli 59 e 60 del D.lgs. n. 196/2003) per cui essa deve ritenersi prevalente sulla disciplina del regolamento locale che preveda ingiustificati limiti all'accesso alle registrazioni, quando sussista l'effettivo interesse per la tutela dei propri interessi giuridici. (T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. G. Ruiu)

EDILIZIA E URBANISTICA

Con la Sentenza **n. 90 del 10 febbraio 2023**, il Tribunale ha affermato che la qualificazione degli interventi edilizi, anche ai fini del calcolo dei contributi urbanistici o dell'applicazione di una norma agevolativa nella fissazione del contributo di costruzione o della monetizzazione, non può che avvenire avendo riguardo alla totalità di un intervento, impedendo così suddivisioni meramente artificiali e mosse da una finalità sostanzialmente elusiva.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 130 del 1 marzo 2023**, il Tribunale ha fatto applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui è consentito al geometra assumere la progettazione di modeste civili costruzioni, qualora la parte progettuale relativa alle strutture di cemento armato sia affidata a un ingegnere o architetto abilitato (come avvenuto nel caso in esame).

In sostanza la presenza di un ingegnere progettista delle opere strutturali assorbe per intero quella parte che poteva esorbitare dalla competenza professionale del geometra.

(T.A.R. Marche, Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 212 del 3 aprile 2023**, il Tribunale ha affermato che il potere a contenuto pianificatorio dei Comuni, di fissare criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non deve tradursi nel potere di sospendere l'efficacia di titoli abilitativi già formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 87 Codice delle comunicazioni elettroniche.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 403 del 6 luglio 2023**, il Tribunale ha affermato che, per centro abitato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto n. 8), del D.lgs. n. 285/1992, si deve intendere “un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.

Nel caso di intervento edilizio realizzato in area ubicata fuori dal centro abitato, così come perimetrato dal Comune, la disciplina applicabile, in relazione alla fascia di rispetto stradale, è quella di cui al combinato disposto tra l'art. 18 del D.lgs. n. 285/1992 e l'art. 28 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, secondo cui le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e nelle conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 30 metri per le strade di tipo A.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 487 del 21 luglio 2023**, il Tribunale ha rigettato il ricorso avverso un'ordinanza comunale di rimozione delle opere edilizie ritenute abusive, osservando che una piscina di 12 metri per 6 non può essere ragionevolmente assimilata alla realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, così come non può essere assimilata a una cisterna completamente sotto suolo e priva di manufatti in sopra suolo, posto che la stessa risulta, peraltro, circondata da un marciapiede di due metri di larghezza.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

Con la Sentenza **n. 493 del 22 luglio 2023**, il Tribunale ha richiamato l'orientamento secondo cui se è vero che il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato facendo salvi i diritti dei

terzi e che il Comune non è tenuto ad effettuare complessi accertamenti in ordine alla titolarità del bene (Cons. Stato V, 4 aprile 2012 n. 1990), è altrettanto vero che, in caso di dissidio tra proprietari, perché le opere di cui si chiede il condono incidono su diritti altrui, è necessario che l'istruttoria della pratica ed il provvedimento finale diano conto della verifica della legittimazione del soggetto richiedente.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

Con la Sentenza **n. 498 del 22 luglio 2023**, il Tribunale ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile la sdemanializzazione tacita di una strada in presenza di atti univoci, concludenti e positivi della Pubblica Amministrazione. Non è tale, comunque, la costruzione di un'altra strada che, seguendo un più lungo, ma meno ripido percorso, unisce le località collegate dalla preesistente strada vicinale (cfr. Cassazione civile, sez. II, 12/11/2019, n. 29228).

Infatti, la sdemanializzazione tacita di una strada richiede comportamenti inequivoci dell'ente proprietario, incompatibili con la volontà di conservare il bene all'uso pubblico, tali da non potere essere desunti dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico (cfr. Tribunale Cassino, 6/5/2020, n. 327).

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

Con la Sentenza **n. 545 del 7 settembre 2023**, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'incompetenza del Comune ad impedire il rilascio del titolo unico ex art. 7 del d.P.R. n. 160/2010 entrando nel merito delle questioni di carattere strutturale (cioè sulla conformità tecnico-sismica della progettazione) le cui valutazioni competono esclusivamente al Dipartimento Settore Rischio Sismico della Regione.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 594 del 27 settembre 2023**, il Tribunale ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere di provare la data di realizzazione dell'abuso, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la sanatoria, grava sul privato, atteso che solo esso può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 692 del 6 novembre 2023**, il Tribunale ha affermato che il divieto di demolizione di un'opera abusiva, opposto dall'Ente Parco e che costituisce "*factum principis*", equivale sostanzialmente ad una condizione di non imputabilità (secondo i principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 16/2023), della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione impartito dal Comune ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, per cui non si verifica l'effetto acquisitivo.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 780 del 27 novembre 2023**, il Tribunale, con riferimento agli atti di irrogazione di sanzione pecuniaria emessi ai sensi dell'art. 31 comma 4bis d.P.R. 380/2001, a seguito di inottemperanza di risalenti ingiunzioni a demolire, ha richiamato quanto già espresso dalla giurisprudenza, in caso del tutto sovrapponibile a quello al suo esame, in cui il termine per ottemperare all'ordine di demolizione era già scaduto alla data dell'introduzione dell'articolo 17, comma 1, lettera q-bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164, in vigore dal 12 novembre 2014.

Il Collegio ha, dunque, affermato il principio di diritto secondo cui "la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi - prima dell'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 - abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore" (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 11 ottobre 2023, n. 16). Ciò sul presupposto che, in via generale, l'omissione all'ordine di demolizione (decorso i 90 giorni per adempiere) si configura come illecito istantaneo ad effetti permanenti, con piena applicazione della legge del tempo dell'omissione".

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

ENTI LOCALI

Con la Sentenza **n. 465 del 17 luglio 2023**, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso avverso un atto di approvazione della nuova macrostruttura comunale e relativo organigramma e funzionigramma, ponendo a base della decisione, tra l'altro, la considerazione del Giudice dell'appello riferita alla vicenda di causa, secondo cui "la individuazione, modifica o soppressione degli Uffici e la distribuzione delle risorse umane nei Servizi individuati dalla Giunta Comunale, è di competenza dei Dirigenti i quali gestiscono le risorse umane assegnate".

Il Tribunale ha così rilevato che la delibera di Giunta impugnata, viceversa, individuava direttamente, ancorché tra gli allegati "A", "B" e "C" (che ne formano, tuttavia, "parte integrante e sostanziale" della delibera) Uffici specifici e determinati (cfr. a mero e non esaustivo esempio: "Ufficio comunicazione istituzionale", "Messi notificatori", "Protocollo", "Archivio", "Funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace") che ben poco hanno a che fare con l'articolazione macro organizzativa dell'Ente.

Inoltre, l'allegato "C" distribuiva, individuandoli nominativamente, i singoli dipendenti comunali tra i vari Servizi (e Uffici) neo istituiti.

Pertanto, il Tribunale, in base a quanto previsto e prefigurato nella sentenza del Consiglio di Stato, ha rilevato l'illegittimità della Delibera di Giunta impugnata, per violazione dell'art. 8 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici, degli artt. 2 e 4 del D.lgs. 165/2001, dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

Con le Sentenze **nn. 641 e 642 del 19 ottobre 2023**, il Tribunale si è pronunciato sul diniego opposto da un'Unione Montana alla richiesta di adesione successiva, in base alla Legge Regione Marche n. 32 del 2020, di due Comuni. Il Tribunale ha qualificato il diniego come atto di alta Amministrazione, aderendo all'orientamento per il quale, per quanto ampia possa presentarsi negli atti in esame la discrezionalità amministrativa, quest'ultima rimane sempre vincolata dal necessario perseguimento delle finalità pubbliche e dal fondamento sostanziale del potere amministrativo consistente nell'impossibilità di utilizzare lo stesso per fini diversi da quelli che ne giustificano l'attribuzione. Conseguentemente è sindacabile l'eccesso di potere nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o mancanza di motivazione (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. 583). L'obbligo motivazionale richiesto per legge, come sopra specificato, deve quindi superare il limite delle mere ragioni di opportunità o di mancata condivisione di percorsi programmatici non previsti dalla legge e dallo Statuto, non trattandosi, come già detto di atto politico. I ricorsi sono stati quindi accolti sotto tale profilo.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Ruiu)

Con la Sentenza **n. 776 del 27 novembre 2023**, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi su un'Ordinanza contingibile ed urgente di interdizione all'uso di fabbricati siti in prossimità del fiume Esino, ha osservato che le condizioni meteorologiche che si vanno registrando sempre più spesso, con alternanze di periodi siccitosi e periodi con forti precipitazioni concentrate in ristretti spazi temporali, depongono a favore di un approccio estremamente prudente da parte di chi è titolare di responsabilità legate alla tutela della pubblica incolumità, approccio che, a fronte di situazioni di conclamato abusivismo edilizio, non è illogico, sia ancor più prudente.

Ciò posto, il Tribunale, considerato che i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall'art. 54 D.lgs. 267/2000 possono essere diretti a "prevenire" "gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica", ha ritenuto l'atto gravato, sotto il profilo richiamato, esente da censure, essendo, nella specie, ricorrenti le condizioni per l'esercizio del potere di ordinanza previsto dalla norma citata ed essendo sufficientemente motivato mediante il rinvio effettuato al "rischio idrogeologico molto elevato (R4), così come definito dal P.A.I. Marche e recepito dal P.R.G. comunale", nonché all'"effettivo pericolo in ragione del rischio di esondazione, trattandosi di area classificata di "Pericolosità elevata - R4" dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)".

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

ESPROPRIAZIONI

Con la Sentenza **n. 149 del 10 marzo 2023**, il Tribunale ha affermato che tutti gli atti che rientrano nel procedimento che conduce all'esproprio, ivi compresi quelli descritti dagli artt. 8 ("Le fasi del procedimento espropriativo") e 9 ("Vincoli derivanti da piani urbanistici") del d.P.R. n. 327/2001 che qui vengono in rilievo (apposizione del vincolo preordinato all'esproprio), ove impugnati, danno luogo a cause sottoposte al rito previsto dal succitato art. 119 c.p.a..

(T.A.R. Marche, Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

GIURISDIZIONE

Con la Sentenza **n. 205 del 30 marzo 2023**, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di annullamento dei provvedimenti del Servizio provinciale del Genio Civile per interventi su un torrente a salvaguardia del ponte ferroviario della Linea Bologna-Lecce, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui un ponte costituisce opera idraulica, in quanto eseguita contro l'alveo o contro le sponde del corso d'acqua (cfr. art. 2, comma 5, del R.d. 523/1904 e in giurisprudenza, Cass. Civ., Sez. Un. 13/5/1996, n. 4469; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1/12/2022 n. 1064; T.A.R. Liguria, Sez. I, 14/11/2003, n. 1466), per cui deve ritenersi che anche l'art. 12 del R.d. n. 523/1904 annoveri la costruzione e la conservazione dei ponti tra le opere idrauliche le cui controversie rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

(T.A.R. Marche, Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 220 dell'8 aprile 2023**, il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove l'amministrazione abbia deciso di procedere all'assunzione mediante scorrimento in presenza di più graduatorie utili allo scopo, la scelta della graduatoria dalla quale attingere non è ascrivibile alle procedure concorsuali e neppure agli atti di macro organizzazione, ma tale scelta avviene attraverso le capacità e poteri del privato datore di lavoro (cfr. Cass. Civile, SS.UU., 30/3/2010 n. 7611; Cass. Civile, Sez. Lav., 7/6/2021 n. 15790).

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 263 del 22 aprile 2023**, il Tribunale ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, sulla controversia riguardante una procedura di mobilità esterna per il passaggio diretto di personale tra Pubbliche Amministrazioni, dove non si assiste alla costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale, ma a una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti e, quindi, a una cessione del contratto.

L'esistenza di una commissione per l'esame delle domande e dei curricula con l'attribuzione di un punteggio nonché il successivo colloquio conoscitivo, non valgono a modificare la natura della procedura per passaggio diretto da un'amministrazione all'altra.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 277 del 5 maggio 2023**, il Tribunale ha affermato che, fuori dai casi di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo su una procedura di gara, possono sussistere, nell'ambito della cosiddetta "fase intermedia" tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, posizioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo che rientrano nella giurisdizione di giudici diversi.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 693 del 7 novembre 2023**, il Tribunale ha ritenuto sussistente la giurisdizione specializzata del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e non quella amministrativa, non solo quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali. Nell'ambito della giurisdizione specializzata vanno dunque ricompresi

anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque ed inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, nonché autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi.

Sulla base di tali principi, è stata affermata la giurisdizione del Tribunale delle Acque anche nel caso in cui la controversia ha ad oggetto il diniego di concessione di acque minerali motivato principalmente sui profili di incidenza dell'intervento sul regime delle acque sorgive e sotterranee nonché sugli effetti della captazione sul contesto idrogeologico circostante e sugli ecosistemi interessati, atteso che oggetto del vaglio giurisdizionale è l'accertamento di tale interferenza.

(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 780 del 27 novembre 2023**, il Tribunale ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa relativamente all'atto di irrogazione della sanzione ex art. 31 c. 4bis d.P.R. 380/2001, considerato che, in materia analoga, ma con principi replicabili nel caso al suo esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che la controversia avente ad oggetto la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell' art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, anche se relativa solo al *quantum*, rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, poiché, seppur afferente al diritto soggettivo a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge, è legata da un nesso di stretta pregiudizialità-dipendenza con il rapporto amministrativo concernente l'uso del territorio, che presuppone l'esercizio del potere amministrativo di demolizione dell'opera edilizia realizzata in assenza o totale difformità dal permesso (Cassazione civile, Sezioni unite, 14 febbraio 2023, n. 4607).

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

Con la Sentenza **n. 832 del 12 dicembre 2023**, il Tribunale ha affermato che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche tutte le controversie aventi ad oggetto un'occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un'opera idraulica di derivazione, di utilizzazione o di regolamentazione di acque pubbliche, senza distinzione tra occupazioni che siano formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni che non lo siano, ancorché l'interessato, denunciando l'illegittimità, chieda il risarcimento del danno che ne sia conseguito.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

IMMIGRAZIONE

Con la Sentenza **n. 914 del 28 dicembre 2023**, il Tribunale ha annullato il provvedimento con cui la Questura di Pesaro e Urbino ha negato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di lavoro. Il provvedimento era basato sulla circostanza che, in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, il permesso di soggiorno per protezione speciale non rientra più tra quelli convertibili in virtù dell'art. 6, comma 1 bis del D.lgs. n. 286/1998. Si è ritenuto che tali conclusioni siano in contrasto con la disciplina transitoria recata dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023, e in particolare dal comma 3, il quale con riferimento ai permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge (5 maggio 2023) fa espressamente salva "la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge".

(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. G. Ruiiu)

MILITARI E FORZE DI POLIZIA

Con la Sentenza **n. 245 del 17 aprile 2023**, il Tribunale ha osservato come non sia previsto, all'art. 12 del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 - che costituisce la normativa speciale rispetto a quella generale dettata dal d.P.R. n. 3 del 1957 -, alcun termine perentorio per la contestazione degli addebiti disciplinari a carico degli agenti della Polizia di Stato, con la conseguenza che l'Amministrazione procedente deve ottemperare solo ad una regola di

ragionevole prontezza nell'effettuare detta contestazione; inoltre, l'uso del termine "subito" nel contesto dell'art. 103, d.P.R. n. 3 del 1957, ai fini della contestazione degli addebiti, presenta una mera valenza sollecitatoria, sicché residua all'Amministrazione un ampio spazio di azione ai fini dell'espletamento degli adempimenti finalizzati al reperimento e alla valutazione degli elementi relativi alle vicende oggetto di esame; infatti, nel procedimento disciplinare a carico dell'agente di Polizia di Stato - che ha inizio con la contestazione degli addebiti e termine con l'adozione del provvedimento sanzionatorio o con il proscioglimento dell'incolpato - vanno distinti i termini inderogabili, che sono quelli posti a garanzia dell'inquisito, e cioè quelli previsti per la presentazione delle giustificazioni, la presa di visione degli atti e, appunto, per il preavviso di trattazione davanti alla Commissione, da quelli ordinatori o sollecitatori, che sono tutti gli altri termini.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 283 del 6 maggio 2023**, il Tribunale ha affermato che, in sede di procedimento disciplinare a carico di un militare, l'inciso "senza ritardo" contenuto nell'art. 1398 del Codice dell'Ordinamento militare non può essere interpretato come "immediatamente", ma nel senso d'una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari e dell'intera procedura; in altri termini, la regola di immediatezza, o comunque della tempestività della contestazione in sede disciplinare, deve essere intesa in senso relativo, tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 717 del 10 novembre 2023**, (in materia di trasferimento di dipendenti titolari di cariche sindacali), il Tribunale ha ritenuto che il beneficio di cui all'art. 36, comma 2, del d.P.R. n. 164/2002 - ossia il trasferimento a domanda nella sede in cui il dipendente ha svolto la propria attività sindacale - spetta anche nel caso in cui tale attività sia stata svolta in posizione di aspettativa sindacale non retribuita, e non solo in posizione di distacco (il principio riguarda fattispecie in cui il collocamento in aspettativa è stato disposto prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 57/2022).

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. T. Capitano)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Con la Sentenza **n. 63 del 3 febbraio 2023**, il Tribunale ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche se la forma adottata non è esattamente quella dell'atto in autotutela, può sussistere comunque la sostanza poiché l'ordinamento non vieta l'adozione di atti complessi a contenuto plurimo caratterizzati da un'unitarietà solo formale, ma non anche sostanziale, in quanto scindibili in molteplici atti di diverso contenuto, indipendenti l'uno dall'altro (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28/8/2020 n. 5288) (in questo caso la ricorrente aveva contestato che dopo il consolidarsi della SCIA l'amministrazione aveva adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività senza previamente adottare un provvedimento in autotutela).

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Con la Sentenza **n. 191 del 24 marzo 2023**, il Tribunale ha ricordato che il preavviso di rigetto costituisce atto endoprocedimentale, con la conseguenza che non è immediatamente lesivo della sfera giuridica dei destinatari e, quindi, non è autonomamente ed immediatamente impugnabile.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 205 del 30 marzo 2023**, il Tribunale ha affermato che non determina interruzione del processo il "mero riassetto di un apparato organizzativo necessario della pubblica amministrazione ... in rapporto al quale può configurarsi non successione a titolo universale nel senso proprio del termine, ma una successione nel *munus*: fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato nel passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei

rapporti amministrativi pendenti ma senza una vera soluzione di continuità e, quindi, senza maturazione dei presupposti dell'evento interruttivo”.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 212 del 3 aprile 2023**, il Tribunale ha escluso che l'effetto conformativo derivante dal giudicato cautelare favorevole sia quello, decorsi novanta giorni da tale pronunciamento e nelle more della definizione del merito, di procedere alla realizzazione dell'impianto di pubblica utilità.

L'intervento di un provvedimento negativo esplicito e la proposizione del ricorso giurisdizionale hanno infatti determinato l'interruzione, senza soluzione di continuità, del procedimento iniziato ex art. 87 citato.

In pendenza del procedimento giurisdizionale, quindi, non è più possibile invocare la disciplina del silenzio assenso e l'effetto conformativo del pronunciamento cautelare non può che essere quello propulsivo, nel senso che l'Amministrazione avrebbe dovuto dare esecuzione all'ordinanza attraverso il riesame dell'istanza della ricorrente nel senso ivi indicato, fermo restando l'obbligo di astenersi dall'adottare atti elusivi.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 534 del 4 settembre 2023**, il Tribunale ha ricordato che l'intervento *ad adiuvandum* può essere proposto dal titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente rispetto a quella del ricorrente principale; tale possibilità è invece preclusa al soggetto portatore di un interesse che lo abilita a proporre l'azione in via autonoma, in quanto legittimato in proprio alla proposizione del ricorso in via principale e non titolare di una posizione accessoria e dipendente.

(T.A.R. Marche, Sezione II - Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 833 del 12 dicembre 2023**, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul provvedimento del Parco Nazionale dei Monti Sibillini con cui era stata espressa una Valutazione di Incidenza negativa e denegato il nulla osta ex art. 13 L. 394/1991 sul progetto di realizzazione di una seggiovia quadriposto in località Pintura di Bolognola, denominata “*Manardo express*”, non ha ravvisato la necessità di integrazione del contraddittorio (ex art. 3 D.L. n. 85/2022, inerente le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 109/2021)”, in quanto “il progetto all'esame non risulta finanziato (né cofinanziato) da fondi P.N.R.R., bensì da quelli del Piano nazionale complementare (P.N.C.), strumento che condivide con il P.N.R.R. solo le procedure”.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

RISARCIMENTO DEL DANNO

Con la Sentenza **n. 30 del 18 gennaio 2023**, il Tribunale si è espresso in tema di responsabilità precontrattuale della P.A., ricordando che costituisce una *species* della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ed è regolata dagli stessi principi a quest'ultima applicabili.

Più in dettaglio, affinché la responsabilità precontrattuale della P.A. possa essere integrata, è necessario che: a) la condotta dell'Amministrazione risulti (a prescindere dalla legittimità dei singoli provvedimenti) oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà; b) la violazione dell'Amministrazione si qualifichi in termini di colpa o di dolo; c) il privato dimostri la propria buona fede soggettiva e dia prova sia del danno-evento, sia del danno-conseguenza, sia dei relativi rapporti di causalità.

Il danno risarcibile è inoltre limitato al cd. interesse negativo, che copre sia il danno emergente (ossia le spese inutilmente sostenute per dare corso alle trattative) sia il lucro cessante (da intendersi come mancato guadagno rispetto ad eventuali altre occasioni di contratto che la parte allegghi di avere perduto), ma non invece il ristoro del danno per il mancato utile che il contraente avrebbe potuto ritrarre dall'esecuzione del rapporto.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 362 del 20 giugno 2023**, il Tribunale si è pronunciato sul risarcimento per perdita di chance relativamente all'illegittimità della valutazione dei titoli in un concorso da ricercatore universitario (poi superato in un concorso successivo).

Si è ritenuto che non potesse essere riconosciuto il danno patrimoniale da mancato percepimento delle retribuzioni, non essendo stata svolta alcuna attività lavorativa da parte della ricorrente per conto dell'Università e non risultando dimostrato l'*aliunde perceptum*. Il danno è stato quindi valutato in via equitativa, considerato che il conseguimento del bene della vita, in assenza delle illegittimità individuate nella procedura impugnata, fosse da intendersi non in termine di certezza, ma solo di rilevante probabilità. In presenza di nesso causale tra la condotta illegittima della p.a., lesiva della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, e la ragionevole probabilità di conseguimento anticipato del titolo, l'Amministrazione è stata condannata a risarcire gli effetti patrimoniali causati dalla perdita di una rilevante chance di ottenere il titolo di ricercatore presso l'Ateneo e la relativa retribuzione. Si è altresì riconosciuto il danno curricolare e la perdita di successive occasioni professionali, oltre al danno esistenziale (in via equitativa) per i disagi materiali e professionali valutabili causati dal mancato superamento del concorso (T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Ruiu)

Con la Sentenza **n. 850 del 15 dicembre 2023**, il Tribunale si è nuovamente pronunciato sul risarcimento per perdita di chance.

Il ricorso concerneva l'illegittimità della valutazione dei titoli in una selezione per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in materia ambientale indetta da ARPAM. In particolare, si è ritenuto che, nonostante l'illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli fissati dalla Commissione, la possibilità del ricorrente di conseguire il bene della vita non acquistasse il carattere della rilevante probabilità.

Inoltre, si è ritenuto che anche volendo ipotizzare una probabilità seria e concreta per il ricorrente di ottenere il bene della vita, la prova del danno per il tipo di concorso in esame (graduatoria per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) richiedesse una rigorosa dimostrazione dell'assenza (o comunque dell'insufficienza) del cosiddetto *aliunde perceptum*.

(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. G. Ruiu)

SCUOLA E UNIVERSITA'

Con la Sentenza **n. 604 del 5 ottobre 2023**, (in materia di elezione del Rettore di un Ateneo), il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), della L. 30 dicembre 2010, n. 240, (che stabilisce la "...durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile...") un soggetto che abbia già rivestito la carica di Rettore di un'Università non può ricandidarsi per la rielezione alla medesima carica, neanche dopo un periodo di "raffreddamento".

In assenza di specifiche disposizioni statutarie che attribuiscono la relativa competenza ad altri organi di Ateneo, spetta all'organo amministrativo di vertice (ossia il direttore generale), l'adozione del provvedimento di ammissione delle candidature presentate per l'elezione alla carica di Rettore.

(T.A.R. Marche, Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. T. Capitano)

Con la Sentenza **n. 835 del 12 dicembre 2023**, (in materia di riconoscimento del rapporto di pubblico impiego nel caso di contratti di docenza reiterati nel tempo), il Tribunale ha affermato che non è riconoscibile, in generale, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui un soggetto abbia stipulato con un Ateneo reiterati contratti di docenza, visto che il rapporto di lavoro del professore universitario di ruolo presenta caratteristiche peculiari (relative allo stato giuridico ed economico, ed in particolare alle modalità di reclutamento, alle mansioni, al regime di incompatibilità, alle regole di disciplina, ai congedi, etc.) che non sono rinvenibili nel c.d. contratto di docenza.

(T.A.R. Marche, Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. T. Capitano)

SERVIZIO SANITARIO

Con la Sentenza **n. 333 del 30 maggio 2023**, (in materia di accorpamento di laboratori di analisi accreditati con il S.S.R.), il Tribunale ha ritenuto che, nell'ambito del processo di

riorganizzazione della rete delle strutture della medicina di laboratorio accreditate con il S.S.R., delineato dalla L. n. 296/2006 e dall'Accordo Stato-Regioni rep. 61/CSR del 23 marzo 2011, l'aggregazione fra le strutture può rivestire anche la forma del contratto di rete di cui al D.L. n. 5/2009 e s.m.i.

(T.A.R. Marche. Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. T. Capitano)

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI

Con la Sentenza **n. 524 del 1 agosto 2023**, il Tribunale ha accolto il ricorso avverso la revoca del contributo concesso alla ricorrente dal Ministero per lo Sviluppo economico ai sensi della Legge n. 232 del 2016, art. 1 comma 55 e del D.L. n. 69 del 2013, art. 2 (c.d. Sabatini Ter o Nuova Sabatini), inerente l'incentivazione degli investimenti tecnologici delle imprese micro, piccole e medie.

Il Tribunale ha ritenuto non condivisibile la tesi ministeriale sulla natura *sui generis* del provvedimento adottato, che non sarebbe stato né di revoca né di annullamento, bensì di decadenza accertativa con carattere sanzionatorio ripristinatorio, conseguente all'inosservanza di obblighi che il destinatario dell'agevolazione si era impegnato a osservare.

Il Collegio ha, infatti, evidenziato come l'atto ministeriale gravato non si basasse su ragioni di opportunità (relative all'ipotesi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990), bensì di legittimità, evidenziando asserite violazioni di prescrizioni normative peraltro già consumate al momento della concessione del contributo; concessione che si rivelava, quindi, *ab origine* annullabile per violazione di legge integrando, dunque, l'operato dell'Amministrazione un annullamento di ufficio, sottomesso alle disposizioni della relativa disciplina, come detto, nella specie, violata.

Il Collegio ha, dunque, negato che si fosse al cospetto di una decadenza, derivante da un inadempimento di obblighi assunti o *ex lege specialis* previsti in capo al beneficiario del contributo, in quanto le contestazioni ministeriali si appuntavano su fatti precedenti la concessione del beneficio.

(T.A.R. Marche. Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)


Con la Sentenza **n. 605 del 6 ottobre 2023**, il Tribunale ha affermato che è esclusa dalle agevolazioni previste dall'art. 46 del D.L. n. 50/2017 per le Zone Franche Urbane (ZFU) l'impresa che svolge attività di commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, trattandosi di attività non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento UE de minimis n. 1407/2013, ma rientrante nel campo di applicazione del Regolamento UE de minimis n. 717/2014; il commercio al dettaglio di prodotti ittici è infatti riconducibile alla definizione di "commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" di cui all'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 717/2014.

(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia)



DATI STATISTICI


Rapporto tra ricorsi depositati e ricorsi definiti
Attività 2014/2023




Ricorsi pendenti al 31 dicembre anni 2012-2023




Rapporto tra ricorsi depositati e misure cautelari Attività 2014/2023



Esiti delle domande di misure cautelari nell'anno 2023





Materie oggetto del contenzioso nell'anno 2023






* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura; Animali; Armi; Avvocati Libero Foro; Beni culturali; Beni paesaggistici; Caccia; Camera di Commercio, Industria e Artigianato; Carabinieri; Cittadinanza; Commercio e artigianato; Comuni; Concorsi; Credito e Risparmio; Demanio e Patrimonio; Edilizia economica e popolare (o residenziale pubblica); Elezioni; Enti pubblici; Espropriazione per pubblica utilità; Farmacia; Guardia di Finanza; Industria; Inquinamento; Insegnanti; Istruzione pubblica; Legge Pinto; Militari; Ordinanze contingibili e urgenti; Patente di guida; Polizia di Stato; Polizia Penitenziaria; Professioni e mestieri; Province; Regioni; Revisione prezzi; Segnalazione certificata di inizio attività (tranne edilizia); Servizi Pubblici; Sicurezza pubblica; Università; Vittime del dovere.


Contenzioso 2018-2023




Contenzioso 2018-2023




Ricorsi per l'ottemperanza al giudicato
negli anni 2014/2023




Sentenze brevi emesse in rapporto con istanze cautelari presentate




Esiti dei ricorsi definiti con Sentenza/Sentenza Breve nell'anno 2023




Sentenze appellate negli anni 2022/2023



Ordinanze cautelari appellate negli anni 2022/2023




Ordinanze Cautelari riformate dal Consiglio di Stato negli anni 2018/2023*



*Il dato rilevato non è definitivo sussistendo, negli anni considerati, ricorsi in appello non ancora definiti.

Sentenze riformate dal Consiglio di Stato negli anni 2018/2023*



*Il dato rilevato non è definitivo sussistendo, negli anni considerati, ricorsi in appello non ancora definiti



***Ancona, 2 marzo 2024
Loggia dei Mercanti***